

AI COMMISSARIATO DI POLIZIA

di CIVIDALE DEL FRIULI

MODULO DI DOMANDA PER

RINNOVO RILASCIO DUPLICATO

DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE ad uso

USO VENATORIO TIRO A VOLO/SPORTIVO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

COGNOME

NOME

NATO A

PROV / STATO

IL

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

CAP

FRAZIONE

VIA

CIVICO

INDIRIZZO MAIL per avviso ritiro pratica

TELEFONO

Obbligo indicare Cittadinanza

LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
RINNOVO DEL TITOLO
E' AMMESSA **90 GIORNI PRIMA** DELLA
SCADENZA O SUCCESSIVAMENTE

Spazio riservato all'operatore addetto allo Sportello

Documento identità

NR.

RILASCIATO IL

DA

Firma operatore P.S.

DICHIARA

Di **NON** convivere con alcuna persona

Di convivere presso la Residenza e/o domicilio
con le persone sottoelencate

Parentela / Titolo	Cognome	Nome	Luogo di nascita (Stato Estero)	Data di nascita

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

1. di **non** trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (cfr testo norme in calce al presente modulo)

2. di essere / non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca dello status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, nr. 66)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Udine, li _____

data

Firma del dichiarante

Confermo il numero di telefono e/o l'indirizzo di posta elettronica indicato/indicati nella presente domanda e **su mia espressa richiesta** autorizzo ad inviare a questo indirizzo mail e/o a comunicare a mezzo telefono, informazioni pertinenti allo stato della pratica per il rilascio della licenza di porto di fucile

CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Udine, li

Firma del dichiarante

N.B. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B.L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46,47 del D.P.R. 445/2000.

AUTORIZZAZIONI	Documenti /Adempimenti	
	RILASCIO	RINNOVO
Licenza Porto di fucile uso VENATORIO (caccia)	1-2-3-4-5-6-8-9	1-2-3-4-5-6-7
Licenza Porto di fucile uso TIRO A VOLO / Sportivo	1-2-3-4-5-8	1-2-3-4-5-7
DUPLICATO porto di fucile uso VENATORIO (caccia) Avrà la stessa scadenza del precedente porto di fucile	1-3-4-5-6-7	
DUPLICATO porto di fucile uso TIRO A VOLO / Sportivo Avrà la stessa scadenza del precedente porto di fucile	1-3-4-5-7	

- 1) Compilare il presente modello con tutti i dati richiesti applicando una marca da bollo da **Euro 16,00.-** indicando il tipo di porto d'armi
- 2) Certificato medico in bollo **Euro 16,00.-** rilasciato da un distretto sanitario, da un medico militare o della Polizia di Stato
(L'interessato dovrà preventivamente munirsi di certificato ANAMNESTICO preliminare rilasciato dal medico di fiducia)
- 3) Marca da bollo **Euro 16,00.-** (da applicare alla Nuova Licenza)
- 4) Due foto di recente produzione (NON PIU' VECCHIE DI SEI MESI) formato tessera di cui **una legalizzata**
(presso l'Ufficio Anagrafe del Comune oppure allo sportello Armi esibendo un documento d'identità)
- 5) Ricevuta IN ORIGINALE del versamento di Euro **1,27** da effettuarsi a mezzo Bonifico Bancario
IBAN **IT 64F 010000 3245 BE00 0000 00VM** intestato a **BANCA D'ITALIA**
Causale: Costo Libretto porto Fucile - COGNOME e NOME e DATA DI NASCITA del richiedente licenza
- 6) Per USO VENATORIO - Ricevuta IN ORIGINALE relativa all'anno di **presentazione della richiesta** di Euro **173,16.-**
(Comprensiva dell'addizionale art.24 legge 157/92)
da effettuarsi sul c/c 8003 intestato a **Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative**
- 7) Licenza e libretto di porto fucile scaduti o fotocopia del libretto e licenza se non ancora scaduto
Denuncia di smarrimento / furto della Licenza di porto di fucile
- 8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del certificato di Abilitazione al Maneggio delle ArmiCORTE e LUNGHE
rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale e Fotocopia Diploma oppure se il servizio presso Esercito, Forze di Polizia
è stato svolto da più di 10 anni o se NON è stato svolto il servizio militare
- 9) Copia dell'attestazione di Abilitazione all'Esercizio Venatorio rilasciata dall'Ente Regione FVG
- 10) I cittadini stranieri DEVONO fornire il Certificato GIUDIZIALE rilasciato dall'Autorità del paese di Origine ed eventuale altro paese dal quale
ha ottenuto altra Cittadinanza riconosciuta, lo stesso va TRADOTTO e LEGALIZZATO

ATTENZIONE accertarsi degli importi prima di effettuare i versamenti

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931, N. 773), AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz.Uff. 22 dic. 1993, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato

ART. 12 - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43 - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta) o non dà affidamento di non abusare delle armi.

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.